



TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- Dr. Michele Monteleone Presidente relatore
 - Dr. Anna Rosa Capuozzo Giudice
 - Dr. Fabrizio Pasquale Giudice

nel procedimento n. 2-3/2024 promosso dalla S.R.L.

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

osserva

La società S.r.l., versando in una situazione di crisi aziendale, con domanda ex artt. 40 e 44 CCII e contestuale richiesta di applicazione di misure protettive *erga omnes* ex artt. 54 e 55 CCII, iscritta in seno al procedimento unitario assunto al n. RG 2/2024 del Tribunale di Vasto (aperto in data 16.01.2024 a seguito di ricorso per liquidazione giudiziale nei confronti di s.r.l. e promosso da S.p.a.) e pubblicata nel Registro delle Imprese il 06.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale l'assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito del piano e proposta concordataria, ovvero accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione ex artt. 48 e 57 CCII.

Con decreto del 12.03.2024, il Collegio ha accolto la domanda, fissando il termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, nominando la dr.ssa quale Commissario Giudiziale.

Con provvedimento del 08.04.2024 il Giudice Delegato ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive nella misura di giorni 120, prorogate poi per ulteriori 60 giorni.

Con domanda depositata in data 04.07.2024, che ha dato origine al procedimento di cui in epigrafe, la S.r.l., odierna istante, deducendo ed allegando di essere imprenditrice commerciale, impegnata nel settore della lavorazione e trasformazione del vetro piano, di possedere i requisiti di cui all' art. 2 comma I, lett. d), d. lgs 14/2019 e di versare in stato di crisi, ha chiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i propri creditori ai sensi dell'art. 57 CCII, con attestazione del professionista indipendente dr. Michele Aliperta.

Quanto alla composizione dell'attivo societario, la società ha esposto la consistenza del patrimonio procedendo alla stima dei beni e illustrando i crediti, distinguendone la concreta esigibilità; sotto il profilo del passivo, la stessa ha evidenziato debiti per un totale di € 2.367.868,70, ha proposto un accordo di ristrutturazione ordinario mediante liquidazione del patrimonio societario, prevedendo, con l'omologa del Tribunale e la connessa autorizzazione alla vendita del cespote, la soddisfazione dei creditori estranei e l'esecuzione degli accordi entro 120 giorni dall'omologazione, chiedendo, in conclusione: *“l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti depositati dalla Ricorrente; - espressa autorizzazione alla stipula dell'atto preliminare di compravendita del cespote immobiliare con contestuale versamento, da parte dell'acquirente, dell'importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) di cui euro 155.000,00 versati su un conto dedicato intestato al Notaio prescelto per il rogito, destinato all'immediata liberazione dell'immobile dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli mediante il pagamento degli importi convenuti con i creditori ipotecari che hanno aderito alla proposta ed il creditore ipotecario estraneo e la residua parte sul conto corrente già aperto dalla procedura e già gestito dal Commissario Liquidatore e/o altro conto di cui la procedura vorrà ordinare la apertura, al fine di consentire i pagamento in esecuzione del piano omologato. Mediante tale somma, saranno pagati: i crediti professionali sorti in funzione della domanda e della predisposizione del piano, così come sopra quantificati ed i creditori fornitori ed ex dipendenti estranei agli accordi; - successiva espressa autorizzazione al fine di procedere alla vendita del predetto cespote attraverso leasing immobiliare del cespote immobiliare, sito in Vasto”.*

La s.r.l., contestualmente al deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Inps, una proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII. La domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione è stata depositata nel Registro delle Imprese in data 8.7.2024.

Nelle more, la società istante ha ricevuto comunicazione di adesione al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII da parte dei creditori, ad eccezione di Comune di Vasto, Inps, Agenzia Entrate e Riscossione ed Inail.

L’Agenzia delle Entrate in data 14.08.2024 ha depositato atto di opposizione ex art. 48, co.4 CCII, eccependo l’inammissibilità della domanda di omologazione per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 63, commi 4 e 5 CCII, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023.

In data 12.09.2024 il commissario ha depositato relazione in ordine alle opposizioni proposte e al mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’omologa, atteso che “*i creditori con i quali sono stati raggiunti gli accordi ammontano a complessivi € 1.307.511,76, che rappresentano in ogni caso una percentuale inferiore al 60% del totale dei crediti*” (cfr., nota del 10.09.2024).

In seguito, in data 2.10.2024 l’Agenzia delle Entrate ha depositato il proprio parere sfavorevole alla proposta di transazione fiscale contenuta nell’accordo di ristrutturazione del debito presentata in data dalla società.

In data 15.11.2024 la società ha presentato una nuova proposta di transazione fiscale, modificativa della precedente, proponendo all’Agenzia delle Entrate € 114.037,50.

In data 05.12.2024 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere sfavorevole all’omologazione dell’accordo, così come modificato.

All’udienza del 11.12.2024, preso atto della nuova proposta di transazione fiscale, il Collegio giudicante ha concesso il chiesto rinvio al fine di consentire agli enti creditori la valutazione della nuova proposta.

Nelle more si sono succedute ulteriori proposte di trattamento del credito erariale oltre a quella del 15.11.2024 (con cui è stato proposto all’Agenzia delle Entrate € 114.037,50), così di seguito riscontrate: quella del 24.02.2025 in cui è stato previsto il pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di € 120.000,00; quella all’interno dell’istanza di *cram down* del 09.09.2025, che previsto in favore di Agenzia delle Entrate € 220.000,00; da ultimo, quella del 07.11.2025, depositata nelle memorie in atti del procedimento in epigrafe, in cui è stato offerto all’Agenzia delle Entrate un importo peggiorativo in termini di convenienza per il creditore, pari ad € 129.564,57.

Pertanto, a seguito della mancata adesione all’accordo di ristrutturazione da essa proposto all’Agenzia delle Entrate e del mancato raggiungimento delle soglie previste per l’omologa (60% dei creditori), la s.r.l. in data 09.09.2025 ha formulato a questo Tribunale istanza di omologa forzosa.

Il Tribunale, a seguito di plurimi rinvii chiesti dalle parti al fine di consentire il raggiungimento di un accordo definitivo, è giunto all'udienza del 17.12.2025 e, preso atto del deposito integrativo dell'istanza e del deposito del parere prescritto da parte del commissario giudiziale, ha riservato l'odierna decisione.

Preliminarmente, al fine di valutare l'ammissibilità della presente domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in considerazione delle modifiche legislative avute nel tempo in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, va chiarito quale normativa deve essere applicata al presente procedimento.

La regola generale è quella di applicare il decreto legislativo n. 136/2024 (cd. "correttivo ter") anche alle procedure pendenti alla data del 27 settembre 2024 (data di pubblicazione in G. Ufficiale del terzo decreto correttivo del Codice della crisi); invece, relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, così come a quelle che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, è prevista una diversa disciplina transitoria.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, la modifica di cui all'art. 63 CCII, entrata in vigore il 28 settembre 2024, si applica alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Tuttavia, poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta, ove venga modificato il piano, occorre verificare di volta in volta anche se la successiva proposta presenti modifiche tali da poter essere considerata sostanzialmente una nuova proposta, a cui siano conseguentemente applicabili le disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzosa.

Orbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione della società istante, alla presente procedura non sarebbe applicabile la novella legislativa introdotta dal cd. *Correttivo ter* (in vigore dal 28.09.2024), dal momento che la società ha proposto l'accordo di ristrutturazione dei debiti in data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa (04.07.2024).

Tale proposta non ha avuto seguito, in quanto la società ha depositato successivamente, come già richiamato in fatto, una serie di proposte integrative alla prima, migliorative sotto l'aspetto del *quantum* del credito riconosciuto, fino all'ultima, certamente peggiorativa per Agenzia delle Entrate in relazione alla percentuale di soddisfacimento del credito stesso.

Diversamente, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto l'applicabilità della nuova disciplina e non di quella pregressa, in quanto la proposte transattive depositate successivamente (in data 15.11.2024, 24.02.2024, 09.09.2025 fino a quella, da ultimo, del 07.11.2025) sono da considerarsi novative rispetto alla prima, essendosi modificata la percentuale di soddisfacimento dei suoi crediti; inoltre, la stessa creditrice ha eccepito la mancanza del requisito del carattere non liquidatorio degli accordi (*“al riguardo si ritiene che la società non possa invocare - al solo fine di integrare tale requisito - le prospettive di continuità aziendali di cui al paragrafo 1.1 della memoria, che al momento rimangono tali e oltretutto non sono suffragate da alcuna documentazione allegata”*) ed ha eccepito, altresì, la mancanza del requisito del soddisfacimento dei crediti nella misura del 50%, atteso che l'importo offerto all'Agenzia delle Entrate, pari ad € 129.564,57, è di gran lunga inferiore al credito a titolo d'imposta dalla stessa vantato (quantificabile in € 418.759,56 e di conseguenza il 50% è pari ad € 209.379,78).

In merito, non si può sottacere la circostanza che, diversamente da quanto sostenuto nell'ultima memoria, la società precedentemente qualificato la proposta come nuova, chiedendo addirittura un *“rinvio della presente udienza, per il tempo necessario a consentire agli Uffici di esprimersi sulla vantaggiosissima proposta, onde non vanificare le trattative intercorse tra le parti, nonché per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento derivanti dal passaggio tra la vecchia e nuova normativa, in vigore dal 24 settembre 2024”* (v. deposito in atti del 09.12.2024 e verbale di udienza del 11.12.2024).

Al di là di quanto sostenuto dalle parti, il Tribunale, che in questo procedimento è chiamato non solo ad omologare gli accordi raggiunti, ma anche ad approvare la proposta transattiva in sostituzione dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e fiscali, in virtù del principio di certezza del diritto, ha l'obbligo di individuare quale sia la proposta da approvare; ebbene, la proposta formulata e depositata in data 04.07.2024 deve intendersi implicitamente rinunciata proprio dalla società istante, mediante la sua sostituzione con una nuova successiva proposta, fino ad arrivare all'ultima, depositata in atti in data 07.11.2025.

D'altra parte, non è possibile ritenere che la proposta formulata sia rimasta la medesima, ciò in quanto è sufficiente confrontare la prima (del 04.07.2024) e l'ultima (del 07.11.2025)

per riscontrare l'evidente differenza in termini del numero di creditori contemplati (la prima: “*Creditori con prelazione immobiliare* € 334.725,25; *Creditori privilegiati – ex dipendenti (detratti gli ipotecari)* € 886.165,10; *Creditori chirografari – fornitori (detratti gli ipotecari)* € 245.675,73; *Ceto bancario* € 309.667,85; *Agenzia delle Entrate e riscossione ed INPS* € 526.634,87; *Totale complessivo* € 2.367.868,70); la seconda: (“*S.R.L. vanta una debitioria complessiva di € 2.236.018,71, così ripartita: € 334.725,25 creditori con prelazione immobiliare; € 241.387,74 fornitori (esclusi quelli con prelazione immobiliare); € 839.810,55 ex dipendenti (esclusi quelli con prelazione immobiliare); € 575.482,27 Agenzia delle Entrate € 2.662,60 per le spettanze di Agenzia delle Entrate e Riscossione su ADE; € 114.651,55 INPS; € 4.678,65 INAIL; € 116.724,00 Comune di Vasto; € 4.871,30 di Regione Abruzzo; € 664,80 Camera di Commercio*”); in relazione alla percentuale di soddisfacimento dei crediti, ma, soprattutto, in relazione al mutamento del piano stesso che da liquidatorio diviene, astrattamente, in continuità (o, meglio, si accennano prospettive di continuità aziendale).

Per comprendere entro quali limiti si possa parlare di *nuova proposta*, si può richiamare la giurisprudenza che si è espressa sul punto nel caso del concordato preventivo, la cui disciplina ricalca, per l'omologazione, quella degli accordi di ristrutturazione. Infatti, nella Relazione Illustrativa al Codice della Crisi, all'articolo 48, rubricato, “*Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*”, il Legislatore ha chiarito che: “*L'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione si svolge nello stesso modo per entrambe, senza differenze, neppure sotto il profilo istruttorio, a seconda che vi siano o meno opposizioni*”; quindi, è possibile sostenere, anche per gli accordi di ristrutturazione, che: “*le modifiche integrano una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società) tanto che i creditori “alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta (...) laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto “satisfattorio” del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza”* (cfr., Cass., 22 luglio 2022, n. 22988).

Alla luce di tale condivisibile orientamento, il mutamento del piano per la gestione della crisi è equiparabile ad una modifica della proposta, di conseguenza, le modifiche intervenute devono necessariamente intendersi come una nuova proposta di accordi di ristrutturazione (caso tipico di *mutatio libelli* e non di *emendatio libelli*).

Pertanto, questo Collegio ritiene applicabili gli artt. 57, 58, e 63 CCII, aggiornati al d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136 in considerazione degli accordi presentati, in ultimo, in data 07.11.2025.

Chiarita la disciplina applicabile, risulta necessario valutare l'ammissibilità degli accordi di ristrutturazione presentati.

Innanzitutto, all'articolo 58 CCII è previsto che qualora, prima dell'omologazione intervengano modifiche del piano, devono essere rinnovati l'attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso da parte dei creditori pregiudicati. L'attestazione è necessaria anche in caso di modificazioni sostanziali degli accordi.

Nel caso che occupa, l'attestazione del professionista indipendente è stata rinnovata ma non ha considerato la continuità aziendale, che risulta, di fatto, la modifica sostanziale apportata al piano, né risulta rinnovato il consenso dei creditori parti degli accordi.

Oltre alla carenza degli elementi innanzi individuati, che denota il mancato rispetto delle norme previste, in assenza pure del mancato accordo con i creditori che rappresentano il 60% dei crediti, questo Collegio ritiene che la domanda di omologa forzosa proposta dalla società non è ammissibile per l'assenza dei requisiti, congiuntamente considerati, previsti dall'art. 63 CCII, secondo cui il Tribunale può omologare l'accordo di ristrutturazione in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria (cd. "cram down"), che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:

- "a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;*
- b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;*
- c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;*
- d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.*

Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei

crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;

b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;

2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.

Come già detto, la s.r.l. ha solo accennato alla prospettiva di continuità, omettendo di spiegare in che misura l'attività possa continuare, avendo sin dall'inizio espresso la volontà di liquidare l'intero patrimonio, evidenziando che: “l'attività si è arrestata completamente a decorrere dall'anno 2023, tanto è vero che nel corso del predetto anno ha registrato ricavi irrisoni in quanto non ci sono state commesse di rilievo, tranne che per alcuni pezzi di ricambio; pertanto, ha dovuto procedere a licenziare la maggior parte dei dipendenti in forza, che risultano già riallocati presso altre aziende” (v. pag. 6, proposta del 04.07.2024); mentre, nella nuova proposta ha richiamato le prospettive rese note con la memoria del 09.09.2025, in cui tali prospettive, senza essere suffragate da documentazione alcuna, sono state così illustrate:

“ opera nel settore degli impianti per vetrerie dal 1997 ed ha installato più di quaranta impianti e macchinari in tutto il mondo, nelle più importanti ditte di lavorazione del vetro operanti sui mercati internazionali. La stragrande maggioranza di questi impianti è a tutt'oggi perfettamente funzionante ed in produzione. Il core-business della è rappresentato da impianti per la produzione di vetri temperati per il settore automotive, linee di produzione di circa 40 metri e del valore medio tra 2 e 3 milioni di Euro ciascuno. Questi impianti, basati su know-out esclusivo sono altamente tecnologici ed a livello mondiale solo poche ditte sono in grado di fornirli con le dovute garanzie di performances e di soddisfazione dei clienti finali [...]. Per quanto riguarda gli impianti esistenti, tutti questi impianti hanno periodiche necessità di ricambi, manutenzioni ed upgrades che sono

difficilmente reperibili presso altre aziende. [...] La necessità di soddisfare le specifiche qualitative e di produzione sempre più stringenti imposte dai clienti finali, ha inoltre periodicamente richiesto, e continuerà a richiedere, degli upgrades sugli impianti esistenti. Questi upgrades sono sempre richiesti alla in quanto risulterebbero molto difficoltosi ed oltremodo costosi se eseguiti da ditte non proprietarie del know-out originale degli impianti. Per quanto riguarda i nuovi impianti, la ha contatti in tutto il mondo con le più importanti industrie vetrarie, sia clienti già acquisiti sia possibili nuovi clienti, che stanno continuando a portare richieste di offerta per la fornitura di nuovi impianti che saranno, all'uopo, opportunamente documentate. Per dare continuità ai vari settori del business, manutenzione, upgrades degli impianti esistenti, nuovi impianti con vecchi e nuovi clienti, è in corso una trattativa con una azienda operante nello stesso settore di produzione impianti per vetrarie ed operante nello stesso distretto industriale della Questa collaborazione porterà la ad essere un partner/consulente tecnologico e commerciale, con passaggio di know-out, referenze e contatti alla nuova ditta, in cambio di una remunerazione con royalties e/o commissioni di vendita sul fatturato generato dalla collaborazione. La nuova ditta - che ha manifestato l'interesse - prenderà in carico l'effettiva operatività per la manutenzione, per gli upgrades degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti. In altri termini, nella nuova prospettiva emersa - che sarà resa possibile anche grazie alla ristrutturazione aziendale in fieri - s.r.l. si occuperà esclusivamente dell'attività di consulenza e commerciale relativa ai pezzi di ricambio e materiale occorrente per le opere manutentive, laddove invece l'effettiva esecuzione degli incarichi è demandata ad altra società”.

Tuttavia, nella relazione del professionista indipendente ex art. 57 CCII, la continuità è stata solo meramente accennata e l'attestazione, per contro, basata sul piano economico del debitore, continua a prevedere la liquidazione di tutto il patrimonio.

In assenza del presupposto fondamentale della continuità aziendale, trattandosi di un accordo che ha di fatto carattere meramente liquidatorio e basandosi su una attestazione che ritiene il piano come liquidatorio, non è possibile ritenere ammissibile la proposta, così come apparentemente novata, al fine di concedere l'omologa forzosa.

In ultimo, lo stesso professionista nell'ultima Relazione ex art. 57 CCII ha così puntualizzato: “lo scrivente [...] ha sempre attestato **la non fattibilità** del piano in assenza di adeguata falcidia del credito comunale e/o dell'Agenzia delle entrate, riservandosi, dunque, all'esito, ogni eventuale puntuale giudizio in termini di fattibilità” (v. pag. 9 della Relazione del 07.11.2025), ribadendo la natura liquidatoria del piano (v. pag. 32 della suddetta Relazione ex art. 57 CCII) e omettendo qualsivoglia valutazione circa la continuità, che non viene contemplata né tantomeno illustrata, se non genericamente accennata nelle conclusioni dell'attestazione (v. pag. 35 della Relazione, al punto 2): “fattibilità del piano liquidatorio. Ho analizzato le modalità e i tempi di attuazione delle operazioni di liquidazione degli attivi la

compatibilità dei valori stimati con le condizioni di mercato [...], **anche in considerazione delle prospettive rese note da s.r.l. di continuità aziendale.”**).

Allo stesso modo, giova osservare che il Commissario Giudiziale, ha da sempre puntualmente espresso criticità in ordine al piano, così sintetizzate:

- a) mancato accordo con i creditori che rappresentano il 60% dei crediti;
- b) mancato accantonamento di un fondo ad eventuale copertura dei debiti verso il ceto bancario;
- c) parere sfavorevole alla proposta di transazione fiscale e all’omologa di accordo da parte di Agenzia delle Entrate;
- d) inoltre, ha sostenuto che “*il piano depositato il 9/9/2025 non è fattibile, poiché l’attivo disponibile non copre il passivo, a causa di un ammanco di € 136.578,05*”, condividendo l’assunto dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la prospettata continuità aziendale segnalata da s.r.l. non è dimostrata da alcun documento che provi che siano in corso trattative con un’azienda operante nello stesso settore della proponente e che possono portare la SRL ad essere un partner/consulente tecnologico della stessa;
- e) infine, il Commissario ha rilevato che non risultano neppure provate le altre circostanze previste dal richiamato comma 4 dell’art. 63 del CCII.

Solo nell’ultimo parere chiesto a seguito dell’ultima proposta del 07.11.2025, lo stesso C.G., premessa l’esclusione del credito vantato dalle banche, quantificando la debitoria complessiva di € 2.236.018,71 ed avendo s.r.l. concluso l’accordo con i creditori che rappresentano un totale complessivo di € 1.307.719,33, pur continuando a ribadire che la società “*non dispone della percentuale richiesta per l’omologa; l’adesione degli enti fiscali e previdenziali risulterebbe pertanto determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di ammissibilità cui all’art. 57 CCII*”, ha ritenuto in definitiva che: “*il piano piano di ristrutturazione dei debiti: - sia fattibile e sostenibile solo nel caso in cui il credito degli enti fiscali e previdenziali venga pagato nella misura del 22,53% circa; - sia più conveniente per tutto il ceto creditorio rispetto all’alternativa liquidatoria, sia in termini di durata della procedura, sia in termini di soddisfazione dei crediti; in ipotesi liquidatoria, infatti, l’ammontare dell’attivo (€ 1.005.499,66), detratte le spese di procedura, non sarebbe sufficiente a coprire neppure la sommatoria dei debiti ipotecari e di quelli privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 CC (di complessivi € 1.174.535,80); resterebbero pertanto del tutto insoddisfatti gli altri creditori di rango inferiore, compreso gli enti pubblici”*.

Ad abundantiam, fermo restando quanto finora dedotto in merito alla improcedibilità della domanda in punto di rito, per completezza di trattazione merita un breve accenno la

questione della valutazione della convenienza della proposta di ristrutturazione della società ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria, che dovrebbe formare oggetto di specifica valutazione del Tribunale per addivenire all'omologa dell'accordo in assenza di adesione dell'Amministrazione finanziaria.

Il Tribunale, ritiene che le allegazioni della società e, di riflesso, l'attestazione del professionista indipendente siano insufficienti per poter affermare la effettiva convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, a fronte di una evidente *reformatio in peius* della istanza di *cram down* (quella del 09.09.2025, aveva previsto in favore di Agenzia delle Entrate € 220.000,00, mentre quella del 07.11.2025 – in commento – ha previsto per l'Agenzia delle Entrate un importo peggiorativo in termini di convenienza per il creditore erariale, pari ad € 129.564,57), è del tutto carente la valutazione patrimoniale dell'azienda in prospettiva di continuità; invero, è impossibile comprendere l'esatto valore di tutti gli elementi ipoteticamente valutabili (come, ad esempio, l'avviamento dell'azienda, il *Know how* degli impianti, eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, l'attività del servizio di assistenza); pertanto, in mancanza di elementi sufficienti, adeguati ed attendibili, idonei a dimostrare che gli accordi non siano lesivi delle pretese creditorie, non può ritenersi che siano effettivamente convenienti e meritevoli di omologazione.

Alla luce dei criteri generali per la valutazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss. CCII e della conseguente analisi e verifica della documentazione depositata, preso atto che gli accordi da omologare sono quelli del piano depositato in data 07.11.2025; che tale piano, per essere omologato, deve rispettare i requisiti previsti dalla nuova disciplina, cd. "corretivo ter"; che l'accordo ivi proposto, ha carattere di fatto liquidatorio e risulta, oltretutto, carente del rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori previsto ai sensi dell'art. 58 CCII; preso atto che la rinnovata attestazione del professionista non contempla la modifica del piano, presentando le gravi lacune innanzi rappresentate; per tutto quanto finora esposto, questo Collegio ritiene inammissibile gli accordi di ristrutturazione come proposti e ciò impone di dare rilievo alla valutazione della domanda di apertura di liquidazione giudiziale presentata dai creditori, come da separato provvedimento reso in pari data.

Nulla in ordine alle spese, stante l'assoluta novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, letti gli artt. 57 e 63 CCII;

così dispone:

dichiara inammissibile il ricorso per accordo di ristrutturazione proposto da S.R.L.

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così come modificato in data 07.11.2025; provvede in ordine alla richiesta di declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale come da separato provvedimento; nulla in ordine alle spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società istante, al commissario giudiziale, nonché al Registro delle Imprese ai fini della pubblicazione quanto di competenza.

Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio telematica del 08/01/2026

Il Presidente relatore

Michele Monteleone

**Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Maria Luana Fedele, Funzionario Addetto UPP.*